



COMUNE DI VASANELLO

## COMUNE DI VASANELLO

*Provincia di Viterbo*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE  
E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI  
TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 36/2023**

Approvato con D.G n. 3 del 29/01/2024

# Sommario

## CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 – Gruppo di lavoro

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 – Centrali di committenza

Art. 7 – Quota del 20 per cento

## CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

Art. 9 – Disciplina delle varianti

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

## CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

## CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

Art. 14 – Attività articolate e singole

Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 16 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 17 – Liquidazione dell'incentivo

Art. 18 – Informazione e confronto

Art. 19 – Disposizioni finali

## CAPO I – PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di affidamento di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

Le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti vincolati, non destinabili al fondo del 20% finalizzato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l'innovazione, non possano rifinanziare le attività di cui alla lett. a), ma debbano confluire nel quadro economico dell'opera per essere destinate al finanziamento dei lavori, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall'ente terzo.

Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

### Art. 2 – Destinatari

La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 4, lettera a, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con d.lgs. 36/2023, fino alla sua abrogazione.

Dal momento dell'abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

### **Art. 3 – Gruppo di lavoro**

Con determina del Responsabile competente viene individuata la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Con il medesimo provvedimento, viene anche perfezionato l'impegno di spesa a copertura degli incentivi quantificati in tale fase.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di affidamento.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

### **Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo**

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo

percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Al fine di verificare il rispetto del limite, il dipendente interessato, prima che gli venga corrisposto l'incentivo, deve produrre apposita dichiarazione – ai sensi del DPR 445/2000 – circa il non superamento del detto limite.

#### **Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00, IVA esclusa;
- c) gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);
- e) i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio).

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti con riferimento a specifici e determinati interventi.

Nei casi di cui al comma precedente, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

#### **Art. 6 – Centrali di committenza**

In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo secondo quanto previsto dalla convenzione approvata e comunque non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento e nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023.

La quota assegnata alla centrale, dietro richiesta che specifica le attività incentivabili, è portata in detrazione a quella spettante al personale del comune, le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

#### **Art. 7 – Quota del 20 per cento**

La quota di cui all'art. 1, c. 4, lett. b), è incrementata:

- a) dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- b) dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile di cui all'art. 17;
- c) dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- d) strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.

Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

## **CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI**

### **Art. 8 – Graduazione della misura incentivante**

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

<b>Importo lavori</b>	<b>Percentuale (%)</b>
fino a euro 1.000.000,00	2%
da euro 1.000.001,00 fino a euro 1.500.000,000	1,90%
da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	1,70%
oltre 5.000.001,00	1,50%

### **Art. 9 – Disciplina delle varianti**

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato

sull'importo delle maggiori somme stanziare rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

#### **Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a **lavori**, pari all'80% dell'ammontare delle risorse di cui all'art. 8, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>Attività tecnica</b>	<b>Percentuale (%)</b>
RUP	30
Programmazione della spesa per investimenti	2
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali o del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4
Redazione del progetto esecutivo	10
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1,5
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	4
Predisposizione dei documenti di gara	15
Direzione dei lavori	13
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1,5
Collaudo tecnico-amministrativo o Regolare Esecuzione	5
Collaudo statico	5
Ufficio di direzione dei lavori (direttore operativo, ispettore di cantiere)	5 da ripartire in parti equa tra i soggetti interessati

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, al quale verrà riconosciuto un importo pari al 100% nel caso sia incaricato unico, mentre nel caso si avvalga di collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro, tale percentuale scende all'80% e a questi collaboratori deve riconoscersi un importo pari al 20% di quanto previsto.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate. Non sono invece considerate e non sono utilizzate ai fini della riparametrazione, le attività non effettuate dal personale in quanto affidate all'esterno.

### **CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE**

#### **Art. 11 – Graduazione della misura incentivante**

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi e forniture	Percentuale
fino a euro 500.000,00	2%
da euro 500.001,00 fino a euro 1.000.000,00	1,80%
da euro 1.000.001,00 fino a euro 5.000.000,00	1,60%
oltre 5.000.001,00	1,30%

Gli incentivi per gli affidamenti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a **servizi e forniture** sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale %
Responsabile unico del procedimento	20
Programmazione della spesa per servizi e forniture	5
Redazione DUVRI	10
Redazione del progetto	20
Relazione art.14 co.3 d.lgs. 201/2022	10
Predisposizione dei documenti di gara	15
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	10
Verifica di conformità/Regolare esecuzione	10

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, al quale verrà riconosciuto un importo pari al 100% nel caso sia incaricato unico, mentre nel caso si avvalga di collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro, tale percentuale scende all'80% e a questi collaboratori deve riconoscersi un importo pari al 20% di quanto previsto.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate. Non sono invece considerate e non sono utilizzate ai fini della riparametrazione, le attività non effettuate dal personale in quanto affidate all'esterno.

## **CAPO IV – NORME COMUNI**

#### **Art. 13 – Principi in materia di valutazione**



L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Responsabile tiene conto:

- a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- c) della competenza e professionalità dimostrate;
- d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, che non sia stata determinata per fatto ascrivibile ai dipendenti interessati dagli incentivi, nel pieno rispetto del principio del risultato.

La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 17.

In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e al Nucleo di valutazione, per quanto di rispettiva competenza.

#### **Art. 14 – Attività articolate e singole**

Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

#### **Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività**

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

#### **Art. 16 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

Il Responsabile di Settore, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni compiuti da parte del personale incaricato delle attività oggetto di incentivo.

Qualora si verificassero incrementi dei tempi assegnati ai sensi dell'art. 3 comma 3, si applicano le riduzioni previste dalla Tabella A.

Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, si applicano le riduzioni previste dalla Tabella A.

<b>TABELLA A</b>		
<b>Tipologia di incremento</b>	<b>Misura dell'incremento</b>	<b>Riduzione incentivo</b>
1 - Tempi di esecuzione	Entro il 25% del tempo programmato	10%
	Entro il 50% del tempo contrattuale	25%
	Oltre il 50% del tempo contrattuale	50%
2 - Costi di realizzazione	Entro il 25% degli importi del Q.E.	10%
	Entro il 50% degli importi del Q.E.	25%
	Oltre il 50% degli importi del Q.E.	50%

Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto al quadro economico preventivato, le riduzioni indicate si cumulano tra di loro.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 121 del codice.

Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all'art. 120 del Codice per cause non imputabili al gruppo di lavoro.

Nel caso in cui i contratti non siano portati a termine a causa di errori imputabili ai dipendenti incaricati, l'accertamento è negativo e a tali dipendenti non spetta alcun compenso.

Nel caso in cui uno o più soggetti non svolgano le attività ad essi assegnate, l'accertamento dell'attività del singolo è negativo e la quota parte di incentivo viene attribuita ai soggetti che effettivamente si sono fatti carico di svolgere quanto necessario. In caso di accertamento parzialmente o totalmente negativo, il responsabile contesta per iscritto, gli errori ed i ritardi imputabili ai singoli dipendenti. Il Responsabile di settore valuta le giustificazioni prima di adottare l'atto di approvazione della scheda finale e di disporre la determinazione di liquidazione.

L'approvazione della scheda finale di ripartizione dell'incentivo, eventualmente aggiornata o modificata in ragione dell'effettivo apporto di ciascun soggetto alle attività o di eventuali decurtazioni, verrà approvata nell'atto di liquidazione.

Tale approvazione costituisce accertamento positivo delle attività svolte ed è propedeutica alla corresponsione dell'incentivo con determinazione del Responsabile del settore cui compete il lavoro, il servizio o la fornitura.

La somma che residua costituisce economia.

### **Art. 17 – Liquidazione dell’incentivo**

La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all’effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura e delle attestazioni di cui all’art. 14.

La liquidazione dell’incentivo è subordinata ed avviene al completamento dell’opera o all’esecuzione della fornitura o del servizio nel rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti per l’intero importo spettante, a valere sulle somme impegnate di cui all’art.3.

Nel caso di mancata realizzazione dell’opera o di mancata esecuzione della fornitura e del servizio, per fatti non imputabili al personale destinatario dell’incentivo, la liquidazione potrà avvenire in corrispondenza delle attività effettivamente svolte, fatte salve le riduzioni di cui all’art.16.

Ai fini della liquidazione il Responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell’anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l’indicazione dell’importo dell’incentivo da liquidare.

La scheda di cui al comma precedente è controfirmata dal dipendente interessato.

### **Art. 18 – Informazione e confronto**

L’Ufficio Personale fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

### **Art. 19 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.